



---

Corte IV  
D-2240/2019

## Sentenza del 4 giugno 2019

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Markus König, Daniela Brüscheiler,  
cancelliere Lorenzo Rapelli.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nato il (...), alias  
A. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Costa d'Avorio,  
patrocinato dal Sig. Ugo Di Nisio,  
SOS Ticino Protezione giuridica,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontana-  
mento;  
decisione della SEM del 2 maggio 2019 / N (...).

**Fatti:****A.**

A.\_\_\_\_\_, cittadino ivoriano originario di B.\_\_\_\_\_, nel distretto di C.\_\_\_\_\_, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 4 marzo 2019 pretendendosi minorenni (cfr. atti 1034816-1/2 e 1034816-2/2).

A sostegno dell'asserita minore età egli ha consegnato una fotografia di un estratto del registro dello stato civile di B.\_\_\_\_\_ rilasciato il 20 febbraio 2019.

**B.**

Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati EURODAC l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia il 23 maggio 2018.

**C.**

Il 12 marzo 2019, l'interessato è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale è segnatamente stato questionato sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera. Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato il richiedente asilo della possibile competenza dell'Italia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b Lasi. L'interessato ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera a causa delle precarie condizioni di accoglienza in Italia. In tale contesto, l'autorità inferiore ha altresì preannunciato al richiedente asilo l'eventualità di esperire una perizia tesa a determinare la sua età (cfr. atto 1034816-13/16).

**D.**

Il 13 marzo 2019, la SEM ha incaricato il Centro universitario romando di medicina legale (di seguito: CURML) di svolgere una perizia per determinare l'età del richiedente asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate all'autorità inferiore il 28 marzo 2019 e basate su di un esame clinico e dei

referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) hanno stabilito che l'età minima di A. \_\_\_\_\_ sarebbe di 21 anni. Tale dato è stato dedotto in particolare dalla tomografia delle articolazioni sterno clavicolari che conferisce all'interessato un'età ossea minima di 26,6 anni e dall'esame odontostomatologico indicante un'età minima di 19.1 anni.

**E.**

Il 12 aprile 2019, l'autorità inferiore ha quindi reso partecipe il richiedente asilo circa le risultanze della perizia medica in parola, consegnandogliene una copia anonimizzata e concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo.

**F.**

Il rappresentante legale dell'interessato ha presentato le proprie osservazioni in merito il 16 aprile 2019 proponendo di escludere ogni rilevanza probatoria alla perizia.

**G.**

Il 16 aprile 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. La stessa è rimasta senza riscontro da parte delle sedi italiane preposte.

**H.**

Con decisione del 2 maggio 2019, notificata il 6 maggio 2019 (cfr. atto 1034816-32/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso l'Italia.

**I.**

L'11 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 13 maggio 2019) l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata, la qualificazione come minorenni e la ritrasmissione degli atti alla SEM per la trattazione nazionale della procedura d'asilo; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.

**J.**

Con decisione incidentale del 13 maggio 2019, il Tribunale ha accolto le domande tese alla concessione dell'effetto sospensivo dell'assistenza giudiziaria parziale al ricorrente. Nel contempo ha invitato la SEM a presentare una risposta al gravame.

**K.**

Le osservazioni della SEM sono state trasmesse per conoscenza al ricorrente il 21 maggio 2019 con facoltà di prendere posizione in merito.

**L.**

Lo scambio scritti si è concluso con la replica dell'insorgente del 24 maggio 2019, pervenuta al Tribunale il 27 maggio 2019.

**M.**

Ulteriori fatti ed argomenti adottati dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

**Diritto:****1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

**2.**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto

federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **3.**

**3.1.** Il ricorrente censura in limine una violazione del diritto di essere sentito. Nell'ambito della sua presa di posizione del 16 aprile 2019, egli avrebbe infatti richiesto, per il tramite del suo patrocinatore, copia del verbale della prima audizione. Lo stesso gli sarebbe stato effettivamente trasmesso il 6 maggio 2019. Tuttavia, dagli atti si evincerebbe che la SEM avrebbe catalogato il richiedente asilo come maggiorenne già il 16 aprile 2019, cosa che equivarrebbe ad un rigetto della domanda di visione atti.

**3.2.** Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).

**3.3.** Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è regolamentato agli art. 26-28 PA. L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA. Il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga l'osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA).

**3.4.** Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid.

3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità di prima istanza non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), *Praxiskommentar VwVG*, 2ª ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo, non trattandosi infatti di questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo del Tribunale (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, *Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich*, in: *Asyl* 2/13, pag. 11-20; si veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid. 5.2).

**3.5.** La censura non può pertanto essere accolta. Certo, in un primo momento la SEM non pare aver dato seguito alla richiesta di trasmissione della copia del verbale. Tuttavia, per stessa ammissione dell'insorgente, egli è entrato in possesso di tale atto il 6 maggio 2019, ossia contestualmente alla notifica della decisione qui impugnata. Pertanto, quest'ultimo ha potuto esprimersi in merito nel proprio allegato ricorsuale ed anche in sede di replica, posto lo scambio scritti ordinato dal Tribunale. La violazione del diritto di essere sentito, quandanche fosse riscontrabile, è dunque da considerarsi pienamente sanata.

#### **4.**

**4.1.** Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato

terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

**4.2.** Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

**4.3.** In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo lo stesso determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giugno 2018).

## **5.**

**5.1.** Nel caso che ci occupa, l'autorità inferiore non ha creduto alla pretesa minore età dell'insorgente. In primo luogo, quest'ultimo non avrebbe prodotto alcun documento originale suscettibile di comprovare la sua identità. In secondo luogo, il suo aspetto fisico si apparenterebbe a quello di una persona di un'età decisamente maggiore a quella indicata. Tale assunto sarebbe corroborato dai risultati della perizia medica, dalla quale sarebbe emersa un'età compresa tra i 22 e i 31 anni e un'età minima di 21 anni, potendosi dunque escludere formalmente la data di nascita dichiarata. In aggiunta a tutto ciò, le indicazioni fornite dall'insorgente in merito al suo curriculum scolastico e professionale ed all'esperienza di vita sarebbero molto lacunose. In particolare, egli non sarebbe stato in grado di fornire indicazioni concludenti sul periodo di frequentazione della scuola, in merito all'attività professionale svolta ed alla data di decesso del padre. In merito al documento dello Stato Civile depositato agli atti, la SEM ha fatto presente che si tratterebbe di una mera fotocopia d'altro canto facilmente acquistabile o confezionabile per i fini della causa. Oltracciò, l'insorgente sarebbe stato fortemente contraddittorio anche a tal proposito, affermando che la fotocopia gli sarebbe stata spedita tramite WhatsApp dal fratello

maggiore, salvo di lì a poco affermare di non conoscere l'età di quest'ultimo. Tuttavia, il ricorrente avrebbe dichiarato di aver consegnato in Italia proprio il certificato di nascita del fratello. Chiestogli quale data di nascita vi figurasse, egli avrebbe replicato di non saperlo. Ancora, il fatto che l'Italia abbia tacitamente accettato la competenza escluderebbe ogni dubbio a riguardo della sua maggiore età.

**5.2.** Nel proprio gravame l'insorgente avversa la valutazione della autorità inferiore. In primo luogo, l'unico mezzo di prova versato agli atti mostrebbe una data di nascita coerente con le sue allegazioni. La provvisoria impossibilità a produrre l'originale non dovrebbe inoltre aver la risultanza di privare l'interessato della facoltà di vedersi ammesso tale mezzo di prova. Le considerazioni dell'autorità inferiore in merito alla supposta mancanza di consistenza delle allegazioni sarebbero del resto inidonee a sostanziare le conclusioni a cui essa è giunta. Quandanche il richiedente l'asilo non sia stato in misura di indicare l'inizio della scuola coranica, da ciò non si potrebbe inferire l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo vista la sua giovane età, la drammaticità della sua storia personale ed i gravi problemi di salute patiti. Oltremodo, andrebbe rammentato che le allegazioni di un minore non accompagnato andrebbero interpretate tenendo conto del grado di maturità e del ridotto discernimento. Con riferimento agli accertamenti medici per determinare l'età ordinata dalla SEM, l'insorgente rileva come la Società Svizzera di Pediatria nel 2017 avrebbe emesso una circostanziata presa di posizione ufficiale ribadendo l'inconsistenza scientifica del metodo a tre pilastri e diffidando i propri associati dal prestarsi a tali esami. Anche il Royal College of Pediatrics and Child Health ed il Comitato Esecutivo dell'UNICEF avrebbero espresso riserve in merito ai metodi medici di determinazione dell'età. Concordemente, il Consiglio d'Europa avrebbe osservato come la determinazione dell'età non possa fondarsi unicamente su accertamenti medici, dal momento che gli stessi non sarebbero sorretti da dati empiricamente affidabili. Sarebbe dunque evidente il consenso circa l'inconsistenza probatoria delle perizie in parola nonché l'orientamento del tutto prevalente del diritto internazionale nel dover considerare il minore come tale, a fronte di quadri probatori ove permangano margini di dubbio, in ossequio al principio della tutela dell'interesse superiore del fanciullo. Il criterio del beneficio del dubbio in favore del minore troverebbe altresì riconoscimento nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Con particolare riferimento agli accertamenti svolti nel caso di specie, andrebbe in primo luogo osser-

vato come la tomografia delle articolazioni sterno clavicolari dovrebbe essere esperita soltanto nei casi in cui la radiografia standard della mano sinistra restituisca una valutazione di sicura maggiore età. In considerazione di ciò, una valutazione dell'esame osseo sterno-clavicolare non sarebbe nemmeno dovuta entrare nel novero degli esami da svolgere, dal momento che l'esame della mano avrebbe indicato un'età minima di 16.1 anni, ossia un valore compatibile alle dichiarazioni del ricorrente. Andrebbe inoltre rilevato che l'esame odontostomatologico avrebbe notevolissime limitazioni se utilizzato per la determinazione dell'età di un essere umano. L'insorgente richiama quindi la sentenza del Tribunale E-891/2017 dell'8 agosto 2018 (poi pubblicata come DTAF 2018 VI/3) e secondo il cui tenore i risultati del metodo a tre pilastri abbiano una portata probatoria importante ma che occorrerebbe comunque operare una valutazione complessiva della fattispecie, eventualmente ridotta a seconda delle risultanze delle indagini mediche. Ora, la perizia in oggetto, conterrebbe indicazioni non solo non univoche, ma anche manifestamente incoerenti. La cosa avrebbe avuto conseguenze paradossali visto che la minore età sarebbe stata confermata non solo dall'esame osseo della mano ma anche dalla totale mancanza di sovrapposizione tra le stime dell'età restituite dall'esame clavicolare e da quello dentale.

**5.3.** In sede di risposta, l'autorità resistente ha rilevato che a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea C-648/11 del 6 giugno 2013 sul trasferimento di minori la questione dell'età sarebbe di fondamentale importanza nella procedura Dublino. Di conseguenza, la SEM si troverebbe spesso ad affrontare il difficile compito di valutare un presunto minorenne. Questa difficoltà sarebbe già considerata dalla giurisprudenza attuale che imporrebbe ai richiedenti asilo l'obbligo di rendere verosimile la minore età asserita sulla base di una valutazione globale di tutti gli indizi presenti. In specie, la valutazione dell'età sarebbe stata eseguita in maniera completa ed esaustiva e non unicamente sulla base della perizia medica. Si sarebbe invero tenuto segnatamente conto delle dichiarazioni rilasciate durante la prima audizione, dell'aspetto fisico dell'insorgente e delle fotocopie dei documenti d'identità disponibili. D'altro canto, le critiche presentate nell'atto ricorsuale in merito alla metodologia degli accertamenti non sarebbero in alcun modo pertinenti poiché basate unicamente su citazioni letterarie generali decontestualizzate a sostegno del ricorrente, senza fare alcun riferimento valido alla giurisprudenza del Tribunale. La metodologia criticata verrebbe invero applicata con successo sin dal 2014 dal Testbetrieb-CFA di Zurigo e sarebbe stata avallata dalla giurisprudenza. Il Tribunale avrebbe infatti emesso diversi pareri sugli accertamenti sull'età svolti dall'istituto di

medicina legale dell'Università di Basilea confermandone la qualità e valore probatorio. In applicazione della giurisprudenza in questione andrebbe ritenuto un indizio molto forte della maggiore età dell'interessato. La validità della metodologia adoperata per la valutazione dell'età non sarebbe quindi da mettere in discussione. Oltremodo, circa la documentazione presentata dal ricorrente, l'autorità di prima istanza precisa di aver preso in considerazione i documenti agli atti al momento della decisione tenendo inoltre conto delle giustificazioni in merito alla mancanza di originali. La SEM ha infine rammentato come sia responsabilità del richiedente collaborare e ottenere i documenti necessari per l'identificazione.

**5.4.** Con replica del 24 maggio 2019, l'insorgente ha in primo luogo sottolineato l'assenza di determinazione della SEM in merito ai numerosi rilievi mossi al contenuto della perizia, a proposito dell'età minima riportata dall'esame della mano e circa la vistosa mancanza di sovrapposizione tra il risultato dell'esame clavicolare e quello dentale. Oltremodo, nonostante abbia dichiarato di aver tenuto conto delle giustificazioni proposte dall'insorgente in ordine alla mancata trasmissione dell'atto di stato civile in originale, occorrerebbe tenere conto del fatto ch'egli sarebbe orfano e che il fratello tutt'ora residente in Costa d'Avorio sarebbe difficilmente reperibile e non parlerebbe francese.

## **6.**

**6.1.** Salvo casi particolari (cfr. DTAF 2011/23), qualora vi siano dubbi in proposito, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla minore età di un richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al contesto personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenza del Tribunale F-5354/2018 del 27 settembre 2018). In tale contesto, per valutare la verosimiglianza dell'allegata minore età, l'autorità deve procedere ad un apprezzamento globale di tutti gli elementi in presenza (art. 7 LAsi). L'onere di rendere verosimile la propria minore età appartiene in primo luogo al richiedente l'asilo che se ne prevale, in ossequio all'art. 8 CC (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

**6.2.** I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per

stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima siano equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se con una sola età minima superiore a 18 anni non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportino solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).

**6.3.** La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF; RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19 PA. Tali referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dagli stessi solo in presenza di indizi concreti atti a metterne

in dubbio l'affidabilità (cfr. per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157).

## 7.

**7.1.** Ora, nella presente fattispecie sia la tomografia sterno clavicolare che l'esame dello sviluppo dentale hanno indicato un'età minima ben superiore a 18 anni. Già solo per questo motivo, v'è da annoverare un indizio molto forte di maggiore età. Inoltre, in una tale casistica, il fatto che gli intervalli tra età minima e massima risultanti dai due esami non siano equivalenti è privo di reale portata, dal momento che una tale circostanza risulta determinante unicamente in presenza di dati discordanti sull'età minima. D'altro canto, gli esiti dell'esame osseo della mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo. Pertanto, il fatto che tale accertamento preliminare abbia rilevato un'età minima inferiore a 18 anni non è decisivo e non giustifica un'esclusione della maggiore età. Del resto, tale circostanza nemmeno permette di constatare, come lo vuole l'insorgente, un vizio procedurale intrinseco alla perizia medesima. Si deve infatti partire dall'assunto che i medici chiamati a redigere un rapporto sull'età, essendo persone con conoscenze specifiche, dispongano di un certo margine di manovra nell'esperimento degli accertamenti, essendo liberi di valutare indipendentemente a quali degli esami disponibili fare capo.

**7.2.** Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano *in casu* state rispettate. Il rapporto non è infatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Da ultimo, occorre sottolineare come le critiche mosse dalla Società Svizzera di Pediatria e dal Consiglio d'Europa, come pure dagli ulteriori organismi citati dall'insorgente, erano già note al Tribunale al momento dell'emanazione della predetta giurisprudenza coordinata e come tali non giustificano una diversa valutazione del presente caso.

**7.3.** È altresì vero che l'insorgente non ha depositato alcun documento atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Certo, egli ha prodotto una fotografia di un estratto dello stato civile. La stessa risulta però ritrarre un'attestazione emessa il 20 febbraio del 2019, ossia ad oltre due anni di distanza dall'espatrio e le cui circostanze di rilascio non risultano particolarmente chiare. Egli ha infatti dichiarato che l'estratto in questione gli sarebbe stato trasmesso dal fratello maggiore per il tramite di un servizio di messaggia elettronica. Egli non ha tuttavia saputo indicare in che modo quest'ultimo lo avrebbe ottenuto. In sostanza, l'insorgente stesso ne ignora l'origine. Di lì a poco, egli ha inoltre riferito di

non sapere se il fratello fosse minore o maggiore di lui, cosa che mal si sposa con le precedenti dichiarazioni. Ad ogni modo, vista la scarsissima qualità della fotografia agli atti, una valutazione dell'autenticità di tale mezzo di prova non è ad ogni modo possibile.

**7.4.** Del resto, anche le affermazioni in merito all'identità fornita alle autorità italiane ed ai documenti utilizzati per recarsi in Europa risultano fortemente contraddittorie ed a tratti illogiche. In un primo momento l'insorgente ha infatti asserito di aver lasciato la Costa d'Avorio senza alcun documento. Poco dopo si è corretto adducendo di aver viaggiato con i documenti del fratello; documenti che avrebbe poi "lasciato sulla strada prima di arrivare qua" (cfr. atto 1034816-13/16, pag. 3). Successivamente, egli ha però affermato che i documenti gli sarebbero stati sequestrati dalle autorità italiane nel mentre della rilevazione delle generalità. Ha poi specificato che si sarebbe trattato del certificato di nascita del fratello, senza però essere in misura di rendere conto circa la data di nascita ivi figurante. Nella medesima occasione, ha pure affermato che il passaporto gli sarebbe stato ritirato prima dell'imbarco. Confrontato con la sua impossibilità a determinare l'attuale ubicazione del certificato di nascita, l'insorgente ha ritrattato la sua versione, affermando di non aver consegnato alcunché ma di aver semplicemente riferito la data di nascita del fratello (che poco prima aveva dichiarato di non conoscere) per poi spingersi sino ad addurre di aver consegnato il numero di telefono del fratello alle autorità italiane perché queste si facessero comunicare tale indicazione direttamente da quest'ultimo (che secondo le allegazioni proposte in sede ricorsuale sarebbe difficilmente rintracciabile e non parlerebbe francese; cfr. atto 1034816-13/16, pag. 7).

**7.5.** Peraltro, anche le allegazioni del richiedente asilo a proposito del suo curriculum scolastico e personale lasciano a desiderare, non essendo questi stato in misura di indicare la durata della formazione seguita e la data di decesso del padre. La totale assenza di indicazioni in merito, ancorché possa effettivamente essere in parte spiegabile sulla base della giovane età dell'insorgente al momento dei fatti, non giunge ad ogni modo in soccorso della sua versione, non avendo egli nel complesso fornito alle autorità d'asilo alcun elemento valido a sostegno dell'asserita minore età.

**7.6.** In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha ritenuto che l'interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere minorenne al momento della registrazione della sua domanda d'asilo in Svizzera.

**8.**

**8.1.** Chiarito questo aspetto, occorre ora chiedersi se la SEM ha a giusto titolo omissis di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente.

**8.2.** L'insorgente ritiene che ciò non sia il caso. Egli richiama innanzitutto l'applicazione dei principi di cui alla sentenza della Corte EDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014 (29217/12, §114). Ritiene poi di dover essere qualificato quale persona vulnerabile. Le indicazioni fornite, unitamente alla documentazione medica agli atti, evidenzerebbero infatti l'esistenza di problematiche di un certo rilievo. Egli, come anche attestato dal medico legale intervenuto in sede di perizia di determinazione dell'età mostrerebbe i sintomi di un disturbo da stress post traumatico e sarebbe stato inserito in un percorso di consulenza pedopsichiatrica tutt'ora attivo e fondamentale per il suo benessere psichico. Il ricorrente si appella poi alla giurisprudenza del Tribunale secondo la quale a seguito dell'entrata in vigore del "Decreto Salvini" l'assistenza psicologica o altre cure mediche adeguate non sarebbero assicurate, cosa che dovrebbe condurre a non pronunciare il suo allontanamento verso l'Italia. Gli effetti di tale modifica legislativa sarebbero del resto stati evidenziati da studi e valutazioni di altri organismi internazionali. Alcuni giudici di Paesi UE si sarebbero d'altro canto pronunciati contro il trasferimento di persone vulnerabili in Italia. Dal canto suo, la Corte di giustizia dell'Unione europea avrebbe recentemente rammentato l'obbligo di accertare l'eventuale presenza di carenze sistemiche o generalizzate nell'apparato di accoglienza.

**8.3.** In sede di risposta, l'autorità resistente ha osservato che problemi medici del richiedente non risulterebbero di una gravità tale da dover rinunciare al suo trasferimento in Italia. Detto paese sarebbe del resto firmatario della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza].

**8.4.** Nella propria replica, l'insorgente rileva che l'autorità di prima istanza non sarebbe entrata nel merito della situazione ingenerata in Italia a seguito del cosiddetto "Decreto Salvini". Andrebbe peraltro rilevato che l'insorgente si troverebbe tutt'ora in detenzione amministrativa. Tale misura apparrebbe oltremodo sproporzionata alle circostanze. L'insorgente non avrebbe mai manifestato l'intenzione di fuggire o di non voler collaborare con le autorità. Il Tribunale di Lucerna avrebbe peraltro respinto, con decisione del 14 maggio 2019 la domanda di scarcerazione avanzata dal suo

patrocinatore. La considerazione delle autorità cantonali per il distress psichiatrico del ricorrente sarebbero del tutto inesistenti e ciò nonostante egli fosse precedentemente stato inserito in un percorso di valutazione pedopsichiatrica. Le condizioni psichiatriche in cui verserebbe quest'ultimo in seguito ai fatti suesposti mostrerebbero un peggioramento legittimante l'annullamento della decisione di allontanamento verso l'Italia.

## **9.**

**9.1.** Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7).

**9.2.** Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

**9.3.** Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

**10.**

Nel caso di specie l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Italia il 23 maggio 2018. Di conseguenza, il 16 aprile 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. La stessa è rimasta senza riscontro da parte delle sedi italiane preposte.

Di conseguenza, la competenza dell'Italia, risulta di principio essere data nella fattispecie.

**11.**

**11.1.** Quanto alle condizioni di accoglienza nella vicina penisola, occorre innanzitutto rammentare che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien, agosto 2016), la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33).

**11.2.** Su tali presupposti, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia presunto (cfr. precitate direttiva procedura e direttiva accoglienza),

**11.3.** Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non

rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

**11.4.** Ora, nel caso di specie nessun indizio serio indica che le autorità italiane abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Egli, al di là di generiche allegazioni, non è inoltre stato in misura di desumere indizi oggettivi, concreti e seri di essere durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza in caso di trasferimento in Italia.

**11.5.** La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare che la recente evoluzione della situazione in Italia non è inoltre tale da permettere di rimettere in discussione la giurisprudenza costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza, che permane tutt'ora attuale (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-2209/2019 del 16 maggio 2019, E-1489/2019 del 9 aprile 2019 consid. 6.2 e riferimenti citati).

**11.6.** Conseguentemente l'applicazione degli art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente.

## **12.**

**12.1.** Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

**12.2.** Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito

dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4).

**12.3.** Al contrario, quando il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

**12.4.** Al riguardo, la CorteEDU ha precisato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1).

**12.5.** In considerazione delle recenti modifiche nel sistema di accoglienza in Italia il Tribunale ha ritenuto giustificato, in alcuni casi specifici (tra cui quelli citati nell'allegato ricorsuale), retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza per lo svolgimento di ulteriori accertamenti atti a sincerarsi che la presa a carico sia adeguata. Si tratta in particolare delle casistiche implicanti persone vulnerabili, ossia segnatamente le persone che soffrono di problemi di salute acuti ed i nuclei famigliari fragili (cfr. sentenze del Tribunale D-2039/2019 del 7 maggio 2019, D-1689/2019 del 15 aprile 2019D-835/2019 del 6 marzo 2019).

**12.6.** Per quanto riguarda il presente caso, va rilevato che in corso di procedura l'insorgente ha mostrato segnali di disturbi da stress post-traumatico e di sofferenza psichica che hanno condotto i medici a proporre un percorso di consulenza psichiatrica (cfr. ricorso, allegati 11 e 12). Ciò nonostante, dall'inserito non è chiaro se quest'ultimo abbia sofferto di problematiche psichiche in Italia e se sia stato preso a carico per le medesime.

In assenza di una valutazione medica completa, non è inoltre possibile comprendere con la dovuta cognizione di causa la sintomatologia in presenza e le necessità di trattamento. Certo, una dettagliata diagnosi confermando un semplice disturbo da stress non permetterebbe di principio di qualificare l'insorgente quale persona vulnerabile né tantomeno di ritenere che il suo trasferimento verso l'Italia rischi di esporlo a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera. Tuttavia, viste le frammentarie informazioni deducibili dagli atti e l'asserito peggioramento delle condizioni psichiche addotto contestualmente alla replica del 24 maggio 2019, appare *in casu* prudenzialmente giudizioso retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza per chiarire tale aspetto in modo da escludere ogni rischio residuo.

### **13.**

In altri termini, omettendo di verificare d'ufficio in modo dettagliato la situazione medica dell'interessato, la SEM non ha ossequiato al suo obbligo di stabilire in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi).

Ora, va rammentato che il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, *op. cit.*, n. 2.191, sentenza del TAF D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

### **14.**

Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 2 maggio 2019 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA).

### **15.**

Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Inoltre che ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

**16.**

La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorrente non ha reso verosimile la propria minore età.

**2.**

Per il resto il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 maggio 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria (chiarimento delle problematiche mediche) e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

**3.**

Non si prelevano spese processuali.

**4.**

Non sono accordate spese ripetibili.

**5.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: